



Trento, 30 novembre 2009

LB

CIRCOLARE N. 36/2009 – S

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: attività di estetica e allestimento di piscine all'interno di esercizi alberghieri

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello di consulenza in materia di attività produttive.

Sono state sottoposte a questo Sportello alcune problematiche inerenti allo svolgimento di attività di estetica e del servizio di piscina all'interno di esercizi alberghieri.

Nello specifico viene chiesto quali autorizzazioni siano necessarie per lo svolgimento delle suddette attività da parte dei titolari di esercizio alberghiero.

Si coglie quindi l'occasione per inquadrare le due attività sul piano normativo e fornire i necessari chiarimenti.

1. Attività di estetica – centro benessere.

Il riferimento normativo per attività di estetista è il Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2008 n. 52-159/leg.

Il 1° comma dell'art. 1 del regolamento di cui sopra dispone testualmente "*Le disposizioni previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita*".

In virtù di tale disposizione si può pertanto asserire che gli esercizi alberghieri che espletano il servizio di estetica devono sottostare alle suddette disposizioni con conseguente necessità di individuare il soggetto idoneo sotto il profilo professionale che



dovrà presentare al Comune apposita denuncia di inizio attività. Per analogia quanto esposto vale anche per l'attività di acconciatore.

Non rileva, a tal fine, né la gratuità delle prestazioni né l'erogazione dei servizi solo a favore degli alloggiati.

Le uniche eccezioni escluse dalla denuncia di inizio attività sono individuabili nel mero servizio di sauna e idromassaggio (ovvero centro benessere privo di trattamenti estetici sulla persona) per il quale non è necessario alcun titolo autorizzativo.

2. Servizio di piscina

I riferimenti normativi per l'esercizio di impianto natatorio sono i seguenti:

- se l'impianto natatorio è aperto solo nei confronti degli alloggiati si applica l'art.13, comma 3, della L.P. 9/2000 che include tra le attività consentite nell'autorizzazione di albergo anche l'attività di piscina;

- se l'attività dell'impianto natatorio è aperto al pubblico si applica l'art. 86 Tulpas che prevede il rilascio di apposita licenza per stabilimenti balneari e piscine.

Sotto il profilo igienico-sanitario per entrambi i casi si applica, inoltre, il D.P. n. 9-11/leg. dd. 8 giugno 2009 che disciplina i criteri igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (pubblicato sul sito del Consorzio dei Comuni).

A tal fine, il titolare dovrà quindi presentare una dichiarazione di inizio attività all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Si precisa, infine, che, qualora le attività predette siano gestite da soggetto diverso dal titolare dell'esercizio alberghiero, si applica l'art. 3, comma 1 lett. b) della L.P. 7/2002 e l'art. 6 del relativo regolamento di esecuzione. Dovrà quindi essere stipulata tra il titolare dell'esercizio alberghiero e il soggetto gestore un'apposita convenzione di servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione.

Nel ricordare che lo Sportello Attività Produttive è a disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Sportello Attività Produttive

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi


Il Presidente
dott. Marino Simoni
